

OSSERVAZIONE N. 2

redatta da VALFIEMME LEGNAMI S.r.l.

prot. n° 6921 del 17.12.2024 e prot. n° 6947 del 17.12.2024



Art 49bis Aree produttive di interesse locale D5

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale con specifico riferimento a detto articolo, in armonia con le disposizioni contenute all'art. 33 delle Norme di Attuazione del PUP, sono consentite solamente attività di deposito, magazzinaggio e impianti e depositi legati all'autotrasporto. Dette attività potranno essere solamente di pubblica utilità.

2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima H max 8.00 m

Rapporto di copertura Rc max 40 %

3. I volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche possono superare l'altezza di m 8,00

4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³, sempre che la superficie destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto alla superficie destinata alla residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 80 Fasce di rispetto stradali

1. Si definisce "fascia di rispetto stradale" lo spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della sede stradale, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del P.R.G. possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.

2. Le ampiezze delle fasce di rispetto stradali, se non specificatamente definite negli elaborati grafici del P.R.G., sono quelle riportate nelle tabelle 2/A e 2/B.

3. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire:

- dal loro asse nel caso di strade di progetto;
- dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di potenziamento, dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali come riportato nella Tabella 3.
- dal centro della simbologia individuata dal P.R.G. nel caso di svincoli o di raccordi stradali;

4. Nelle fasce di rispetto stradale, fatto salvo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete e agli impianti di manutenzione stradale. Nelle fasce di rispetto stradale la realizzazione di impianti di distribuzione carburante e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo espressamente prevista dal P.R.G.

5. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella d.G.P. n. 909/1995 e s.m, nella d.G.P. 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla d.P.G. 1 luglio 2011.